

ALLEGATO "B" AL REP. N. 45.257/19.169

STATUTO DELLA

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CAPANNOLI PER LA VALDERA -

ETS" (in sigla "CER Valdera - ETS")

IN FORMA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DEL TERZO SETTORE

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita, sensi degli artt. 4 e seguenti e, in particolare degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, il "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e del D.M. 414/2023, l'Associazione, riconosciuta, **senza scopo di lucro**, a partecipazione aperta e volontaria, denominata: **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE CAPANNOLI PER LA VALDERA - ETS"** (in sigla **"CER Valdera - ETS"**), di seguito "Associazione" o "Comunità Energetica".

ARTICOLO 2) - SEDE

La sede dell'Associazione è stabilita in Comune di **CAPANNOLI** (PI), con indirizzo, attualmente, in Via Volterrana n. 223.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere Unità locali o Uffici in altri Comuni; ai sensi dell'art. 48, comma primo, del Codice del Terzo Settore, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione opera nell'Area di Mercato Centro Nord, in particolare nel perimetro della cabina di trasformazione primaria

individuata dal codice AC001E00587.

Il trasferimento della sede legale, all'interno del suddetto Comune, non comporta modifica dello Statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3) - DURATA

L'Associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9).

ARTICOLO 4) - SCOPO - FINALITA' E

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

Ai sensi dell'art. 4, comma primo, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del CTS, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in via principale, la seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'Associazione ha come oggetto, in particolare, la costituzione e la gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva UE n. 2018/2001, c.d. RED II, recepito con d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199, e del d.m. n. 414 del 7 dicembre 2023, nonché dell'art. 2 della Legge Regionale 19 novembre 2020, n. 25 "Promozione dell'istituzione del-

le Comunità energetiche da fonti rinnovabili" e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali definiti dalla normativa sopra richiamata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e limiti definiti dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107 e s.m.i..

Precisamente, l'Associazione può esercitare l'attività di:

- produrre energia elettrica attraverso impianti da fonti rinnovabili che siano nella propria disponibilità e controllo, e ricadenti dentro il perimetro della cabina di trasformazione primaria per le finalità di cui all'art. 31, comma 1, lett. "a" del D.Lgs. n. 199/2021 e s.m.i., anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati;
- utilizzare l'energia autoprodotta prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità utilizzando la rete di distribuzione,

anche ricorrendo ad impianti di stoccaggio;

- vendere l'energia eventualmente eccedentaria anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

- promuovere ed organizzare una o più configurazioni di Autoconsumo collettivo afferente la cabina di trasformazione primaria del territorio di competenza ed eventualmente, anche in altri territori;

- fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- realizzare e gestire impianti di ricarica per veicoli elettrici;

- cedere a terzi o al Gestore Servizi Elettrici ed alla rete elettrica nazionale l'energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto ai consumi degli associati;

- svolgere attività informativa e di coordinamento tra tutti i soggetti operanti nel settore e nel territorio di riferimento a favore del risparmio energetico e dello sfruttamento delle energie rinnovabili, promuovendo l'utilizzo di tecnologie e applicazioni innovative, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse esistenti, salvaguardare l'ambiente, combattere i cambiamenti climatici e migliorare la qualità della vita delle persone;

- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di

energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;

- destinare l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del DM CACER, ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzare tale importo per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, in accordo con gli strumenti previsti dalle amministrazioni comunali aderenti;

- stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;

- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari il tutto in conformità alla normativa pro-tempore applicabile.

L'Associazione potrà percepire incentivi, ivi comprese le de-

tassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 e dell'art. 16-bis, D.P.R. n. 917/86 e s.m.i e potrà svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali.

Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità, in qualità di produttore in eccedenza rispetto all'energia condivisa, l'Associazione potrà concludere accordi con grossisti e trader.

L'Associazione potrà avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Ai sensi degli artt. 16 e 17 e ss. del CTS, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti e di volontari.

Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla Comunità di Energia Rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale, ed è consentito agli Associati di recedere in ogni momento e uscire dalla propria configurazione di appartenenza, fermi restando eventuali obblighi assunti con l'acquisizione di contributi in conto capitale e corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Gli Associati sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le

amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

ARTICOLO 5) - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalla liquidità minima necessaria per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività

esercitate.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, il Consiglio Direttivo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'articolo 4).

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6) - BILANCI ED ESERCIZI

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati

per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

ARTICOLO 7) - ASSOCIATI

Sono Associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli Associati sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I membri, produttori e/o consumatori, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente all'Associazione essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali;
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
- essere titolari di punti di connessione ubicati nelle aree

ricadenti all'interno delle cabine primarie nelle quali la comunità di energia rinnovabile abbia costituito una configurazione di autoconsumo collettivo;

- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

La qualifica di Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, effettuata secondo le modalità previste dal Regolamento Operativo di cui all'articolo 19) del presente Statuto, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante Associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento Operativo e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Gli Associati si distinguono in:

a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo e versano la quota d'associazione (ove dovuta);

b) ordinari: coloro che successivamente richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione (ove dovuta).

ARTICOLO 8) - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa (qualora prevista) nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

La qualifica di Associato dà diritto:

- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun Associato ha diritto ad un voto;
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;

• a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento Operativo di cui al successivo articolo 19) e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione dell'Associato, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'Associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso l'Associato che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Le prestazioni fornite dagli Associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal Regolamento Operativo di cui al successivo articolo 19).

Gli Associati possono nominare l'Associazione quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di

pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro degli Associati, Libro dei verbali dell'Assemblea, Libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

ARTICOLO 9) - RECESSO, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di Associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli Associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla propria configurazione di appartenenza.

Può recedere l'Associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento Operativo di cui al successivo articolo 19).

Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requi-

siti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Operativo di cui al successivo articolo 19).

Gli Associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti con le modalità previste all'interno del Regolamento Operativo di cui al successivo articolo 19).

Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte della CER Valdera ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'Associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'Associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Sia l'ingresso di un nuovo Associato, che il recesso o l'esclusione di un Associato, devono essere iscritti, a cura del Segretario, nel Libro degli Associati, che deve essere tenuto ed aggiornato sempre a cura del Segretario.

ARTICOLO 10) - ORGANI ASSOCIATIVI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato;
- l'Organo di Controllo ove nominato.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli Associati.

ARTICOLO 11) - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli Associati che ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente.

La convocazione avviene con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno degli Associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio o sede di ciascun Associato, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato, per scritto, dall'Associato e risultante dal Libro degli Associati, che deve essere tenuto ed aggiornato dal Segretario.

Hanno diritto di voto tutti gli Associati iscritti nel Libro degli Associati da almeno novanta (90) giorni. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'Associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo

di 5 (cinque) voti.

Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Le deleghe non possono essere conferite agli Associati che siano anche membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in ogni caso è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, oppure da uno dei membri del Consiglio direttivo all'uopo designato a maggioranza dagli Associati presenti alla riunione.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più

uno degli Associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati o rappresentanti presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati, in tal caso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'esclusione degli associati e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.

L'Assemblea delibera inoltre in merito a:

- eventuale quota associativa;
- l'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi previsti e riconosciuti alla Comunità Energetica dal D.Lgs. n. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla

riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli Associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) D.L. 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Il voto degli Associati in Assemblea viene espresso per alzata di mano, quindi è palese, tranne nei casi riguardanti le persone, nei quali la votazione dovrà essere effettuata a scrutinio segreto.

Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'Associazione.

Nei casi di Assemblea straordinaria il verbale è redatto da un

Notaio scelto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione abbia non più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, il diritto di informazione, e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ai fini della validazione dell'espressione di voto effettuata dal soggetto non fisicamente presente, deve pervenire all'Associazione dichiarazione espressa di voto entro le ore ventiquattro del giorno lavorativo successivo alla seduta;

e) il Presidente dell'assemblea ed il Segretario siano presenti nello stesso luogo.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta

nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 12) - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti tra gli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati, per un terzo (1/3) dagli Associati fondatori (che deliberano a maggioranza, riuniti in assemblea separata, su una rosa di nominativi proposti dal Presidente uscente) e per i restanti due terzi (2/3) dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.

In caso di mancanza di Associati fondatori tutti i membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea.

Del Consiglio Direttivo fa parte, di diritto, il Sindaco pro tempore del Comune di CAPANNOLI, o un suo Delegato.

Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione.

Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, con-

tenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno sette (7) giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- convocare l'Assemblea degli Associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio d'esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli Associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare

ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro; determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uso specifico affare o al rimborso di finanziamento destinati ad uso specifico affare.

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del Segretario e custoditi presso la sede dell'Associazione.

Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, con le stesse modalità sopra previste per l'Assemblea.

ARTICOLO 13) - PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione dell'Amministrazione Comunale o dei Comuni aderenti alla CER.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività, salvo i casi di sua assenza o impedimenti per i quali si applica quanto sopra previsto dall'articolo 12) per l'Assemblea.

Al Presidente spetta:

- rappresentare legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell'Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è responsabile dei beni in uso all'Associazione.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

ARTICOLO 14) - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

ARTICOLO 15) - SEGRETARIO

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al segretario spetta:

- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e trascriverli rispettivamente nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo e nel Libro dei ver-

bali delle Assemblee;

- tenere ed aggiornare il Libro degli Associati;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente.

ARTICOLO 16) - TESORIERE

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta:

- riscuotere le quote d'iscrizione (se previste)
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell'Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.

ARTICOLO 17) - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge (art. 30 CTS) e qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell'Organo di Controllo non devono essere Associati, durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

ARTICOLO 18) - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta qualora venga deciso dall'Assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli Associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e indica la destinazione del patrimonio dell'Associazione, in ogni caso da devolvere, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o associazioni del Terzo Settore aventi scopi analoghi o affini, o di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, escludendosi espressamente qualsiasi ripartizione di

beni fa gli Associati.

ARTICOLO 19) - STATUTO E REGOLAMENTO

L'Associazione é disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dalle altre norme vigenti in materia di Comunità Energetiche, e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Entro centoventi (120) giorni dalla stipula dell'atto costitutivo, dovrà essere approvato dall'Assemblea un Regolamento Operativo con le seguenti caratteristiche:

- definire le modalità di accesso dei nuovi associati, fermo restando il diritto a far parte della CER per tutti i soggetti aventi titolo, ed aventi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili, al solo scopo di mantenere un bilanciamento ottimale fra l'energia prodotta e quella autoconsumata, al fine di garantire il massimo beneficio economico per tutta la Comunità;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici provenienti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, nonché delle caratteristiche delle singole configurazioni di autoconsumo

collettivo attivate, che potranno adottare criteri rispondenti alle diverse specificità, fermo restando l'obbligo a contribuire al funzionamento della comunità di energia rinnovabile;

- individuare il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

- nominare il referente nei confronti del GSE al fine dell'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;

- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivante dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente, nel rispetto della vigente normativa in materia;

- consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dall'Associazione, fermi restando eventuali obblighi assunti con l'acquisizione di contributi in conto capitale e corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

ARTICOLO 20) - RINVIO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di Associazioni, di Enti del Terzo Settore, di Comunità Energetiche Rinnovabili, ed ai principi generali dell'ordina-

mento giuridico.

Firmato:

Roberto Galiano

Anna Gaudiano -Notaio-

CERTIFICO IO DOTT.SSA ANNA GAUDIANO, NOTAIO IN PONSACCO, ISCRITTA NEL DISTRETTO NOTARILE DI PISA, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA, AI SENSI DELL'ART. 22 D.LGS. 7-3-2005 N. 82.